

Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Pietro Di Tosto	Antonino Galletti	Mauro Vaglio

Ultimissime

Intermediari: in G.U. il nuovo regolamento di attuazione del d.lgs. 58/1998

Nel supplemento ordinario n. 7 allegato alla G.U. n. 41 del 19 febbraio 2018 è stata pubblicata la Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, recante il "Regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari" (il "Regolamento Intermediari"). Ecco cosa prevede il "nuovo" regolamento.

Operativo il registro delle tutele presso il Tribunale per i Minorenni

La Circolare del Ministero della Giustizia del 27 febbraio 2018 interviene su taluni aspetti pratici connessi alla recente modifica normativa che ha attribuito al giudice minorile la competenza sulle tutele dei minori stranieri non accompagnati. Come è noto, il legislatore ha introdotto, con la legge 7 aprile 2017, n. 47 (in G.U. 21 aprile 2017, n. 93), disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, modificando, tra l'altro, il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 ("Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", in G.U. 15 settembre 2015, n. 214).

Ambiente: quale Ente ha il potere di riconoscere un materiale come riciclabile?

Il Ministero dell'ambiente è il solo ente nazionale competente a individuare, a integrazione di

Osservatorio parlamentare



Attuazione della direttiva sulla distribuzione assicurativa

ATTI DEL GOVERNO
SOTTOPOSTI A PARERE
Atto del Governo: 516
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2016/97 sulla
distribuzione assicurativa

Iter: In corso di esame
Assegnazione ed esito:
VI Finanze (Assegnato il 21
febbraio 2018 - Termine il 2
aprile 2018)
XIV Politiche dell'Unione
Europea (Assegnato il 21
febbraio 2018 ai sensi ex
art.126,co.2 - Termine il 2
aprile 2018)
V Bilancio (Assegnato il 21
febbraio 2018 ai sensi ex
art. 96-ter,co.2 - Termine il
2 aprile 2018)

Antiriciclaggio

ATTI DEL GOVERNO
SOTTOPOSTI A PARERE
Atto del Governo: 504

Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2016/2258 che
modifica la direttiva
2011/16/UE per quanto
riguarda l'accesso da parte
delle autorità fiscali alle
informazioni in materia di
antiriciclaggio.

quanto già previsto dalle direttive comunitarie, gli ulteriori "tipi" di materiale che possono essere considerati come "non rifiuto", in quanto riciclabile, sulla base di un'analisi da svolgersi caso per caso. Il Consiglio di Stato ha stabilito, con la sentenza in commento, che ha annullato la pronuncia di primo grado del Tar Veneto, che le Regioni non hanno competenza in materia. (Cons. Stato, sez. IV, sentenza 28 febbraio 2018, n. 1229)

Verifica dell'usura: da considerare anche la CMS in quanto onere sull'erogazione del credito

Al fine della verifica dell'usura, si deve considerarsi anche la C.M.S. in quanto onere legato all'erogazione del credito. Secondo il Tribunale di Padova, con la sentenza del 23 gennaio 2018, l'esigenza di una simmetria di metodologia di calcolo del TEGM e del TEG contrattuale non prevale sul dato testuale della legge 108/1996 per quanto attiene agli elementi da computare ai fini della verifica dell'usura.

Interposizione fittizia: il committente che non riassume deve pagare le retribuzioni

Il contributo si sofferma sulla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2990 del 7 febbraio 2018, con cui si risolve un contrasto precisando che in caso di accertamento di interposizione fittizia, laddove il giudice ordini vanamente il ripristino del rapporto di lavoro con il soggetto interponente, quest'ultimo è tenuto a pagare le retribuzioni a partire dalla messa in mora, che corrisponde al momento in cui il lavoratore offre la propria prestazione. Infatti, il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ordinario non può non comportare tutti gli obblighi conseguenti in capo al datore, e non solo quelli di carattere risarcitorio. Resta salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 3 bis D.Lgs. n. 276/2003.

Iter: In corso di esame
Assegnazione ed esito:
VI Finanze (Assegnato il 24 gennaio 2018 - Termine il 6 marzo 2018)
(favorevole con osservazioni - 27 febbraio 2018) .
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 24 gennaio 2018 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 6 marzo 2018)
(Parere non espresso -)

News dal Legislatore

Racc. 1 marzo 2018, n. 2018/334/UE (G.U.U.E. 6 marzo 2018, n. L 63)

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online.

Prov. 1 marzo 2018 (ubbligato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1° marzo 2018, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Emanato dall'Agenzia delle entrate)

Regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente, dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Focus prassi

Circ. 16 febbraio 2018, n. 4/2018 (Emanata dal Ministero dell'interno)

Legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici".

News dalla Magistratura

Civile e procedura civile

Cass. civ., Sez. III, 6 marzo 2018, n. 5160

USURA

In tema di usura, la "centralità sistematica" dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante assume rilievo per l'intero arco normativo regolante il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Infatti, attesa l'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644 c.p., alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.

Cass. civ., Sez. I, Ord., 5 marzo 2018, n. 5108

CASSAZIONE CIVILE - Ricorso (procedimento)

In un giudizio di natura impugnatoria, quale è quello di legittimità, è specifico onere della parte ricorrente indicare dettagliatamente quando le proprie domande e contestazioni siano state proposte, segnalando anche le formule con le quali sono state introdotte, evidenziando altresì quali atti processuali siano stati diligentemente coltivati, in modo da consentire il controllo della regolarità e tempestività di ogni istanza.

Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 5 marzo 2018, n. 5099

ESECUZIONE FORZATA. Precetto (cessazione di efficacia del) - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Obbligazione solidale

In tema di obbligazioni solidali, l'unitarietà del rapporto di credito opera sul piano sostanziale, ma non anche, in vista o in funzione di una separata azione esecutiva in danno ad ognuno dei condebitori, su quello processuale proprio dell'art. 481 c.p.c., che mira a porre in condizione ciascuno dei destinatari del precetto di determinarsi ad adempiere spontaneamente al comando contenuto nel titolo ma non oltre quel termine, sicché ognuno di loro, decorso il termine di perenzione, deve poter beneficiare di quest'ultimo, ove la conseguenza, paventata o prospettata nel precetto medesimo come anche a lui rivolto, di un processo esecutivo nei suoi esclusivi confronti non si sia verificata.

Società, fallimento, tributario

Cass. civ., Sez. VI-5, Ord., 6 marzo 2018, n. 5203

IMPOSTE E TASSE IN GENERE. Rimborso dell'imposta

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dall'art. 38, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la presentazione di un'istanza di rimborso ad un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, sia perché l'ufficio non competente è tenuto a trasmettere l'istanza all'ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia alla luce dell'esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. pen., Sez. V, ud. 15 dicembre 2017 - dep. 5 marzo 2018, n. 9951

BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO. Bancarotta fraudolenta. Circostanze del reato

Nel reato di bancarotta fraudolenta nel caso di distrazione dei cespiti aziendali non può, nei confronti del soggetto investito solo formalmente di una carica gestoria della società, trovare automatica applicazione la massima secondo cui, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione,

dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente, non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto.

Cass. civ., Sez. I, Ord., 28 febbraio 2018, n. 4701

SOCIETA'. Scioglimento

In base al principio dell'esclusione della responsabilità personale del socio nelle società di capitali, che regola la materia societaria, non è consentito porre a carico del singolo socio una quota del debito sociale, sia pure al fine di evitare l'inizio di una procedura fallimentare e la possibile perdita del bene assicurato dallo strumento cooperativistico. È, invece, consentito di chiedere proporzionalmente solo i versamenti ancora dovuti sulle rispettive partecipazioni.

Lavoro e previdenza sociale

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 5 marzo 2018, n. 5066

INFORTUNI SUL LAVORO. Malattie professionali - INFORTUNI SUL LAVORO

In tema di tutela assicurativa del lavoratore per malattia professionale, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica. Pertanto, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all'INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.

Cass. civ., Sez. lavoro, 1° marzo 2018, n. 4884

AGENZIA - LAVORO (RAPPORTO DI). Lavoro subordinato

L'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento, in favore del preponente, di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonoma scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto, ex art. 1746 c.c., delle istruzioni ricevute dal preponente. Costituisce, invece, oggetto del rapporto di lavoro subordinato, la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta. Elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo rispetto a quello di lavoro autonomo, è dato dalla soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro; in mancanza, ove tale elemento non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad ulteriori elementi, aventi tuttavia carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. (Nel caso concreto la gravata pronuncia non merita censura, avendo il Giudice di appello correttamente individuato gli elementi indiziari dotati di efficacia probatoria sussidiaria ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, tenuto conto dei parametri normativi del lavoro subordinato ed autonomo e del discrimine tra gli stessi)

Penale e procedura penale

Corte cost., 2 marzo 2018, n. 41

ESECUZIONE PENALE. Questioni di legittimità costituzionale

In tema di esecuzione penale, con riferimento all'art. 656, comma 5, c.p.p., il legislatore, mancando di elevare il termine previsto per sospendere l'ordine di esecuzione della pena detentiva, in modo da renderlo corrispondente al termine di concessione dell'affidamento in prova allargato, ha disatteso il principio del parallelismo, senza adeguata ragione giustificatrice, dando

luogo a un trattamento normativo differenziato di situazioni da reputarsi uguali, quanto alla finalità intrinseca, alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva e alle garanzie apprestate in ordine alle modalità di incisione della libertà personale del condannato, in tal guida ledendo l'art. 3 Cost. , con conseguente illegittimità costituzionale del citato art. 656, comma 5, c.p.p. , nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.

Cass. pen., Sez. III, ud. 11 ottobre 2017 - dep. 2 marzo 2018, n. 9475

CONFISCA

Ai fini della confisca "per equivalente" o "di valore" il bene non rileva nella sua specificità ma solo come unità di misura del valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, cosicché la disponibilità da parte del reo costituisce anch'essa condizione che legittima la sua immediata apprensione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 322-ter, comma 1, c.p. , e art. 321, comma 2, c.p.p. , la cui sussistenza deve poter essere oggetto del controllo del Giudice, il quale non ha l'onere di indicare i beni da sequestrare; in tale contesto, il terzo interessato che ne rivendichi la titolarità o la disponibilità esclusiva, pone in discussione la legittimità stessa del sequestro (in quanto, di fatto, operato nei suoi confronti), sicché non può essere espropriato del diritto di far valere dinanzi al Giudice del riesame le proprie ragioni sol perché il bene non è stato indicato nel decreto di sequestro ma è stato individuato in sede esecutiva in quanto ritenuto dal Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria in "disponibilità" del reo, a fronte peraltro di una intestazione formale di segno opposto.

Cass. pen., Sez. V, ud. 21 dicembre 2017 - dep. 1° marzo 2018, n. 9400

ELEZIONI - REATO IN GENERE

Ai fini della integrazione del reato previsto e punito dall' art. 1, comma 1, D.L. n. 49 del 2008, non assume alcun rilievo l'invito del presidente all'elettore a depositare le apparecchiature di registrazione, previsto dal comma secondo, né, pertanto, può intendersi quale condizione di procedibilità o di punibilità della condotta descritta al comma primo. Va, pertanto, esente da censure la pronuncia di condanna in relazione al reato in parola sul rilievo che l'agente introducendo il proprio telefono cellulare nella cabina elettorale aveva violato il divieto posto dalla norma penale, peraltro anche attuando il pericolo che il precetto intende scongiurare, fotografando la sua espressione di voto.

Amministrativo

Cons. Giust. Amm. Sic., 26 febbraio 2018, n. 109

CONCORSI PUBBLICI

I componenti titolari della Commissione di esame di abilitazione alla professione forense possono attualmente essere legittimamente sostituiti da supplenti appartenenti anche appartenenti una diversa categoria professionale, in base alla previsione transitoria dell'art. 49 della legge n. 247/2012 ("Disciplina transitoria per l'esame"), che stabilisce che l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge (periodo portato a cinque anni, dopo i fatti di causa, dall'art. 10, comma 2-quater, del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19), continua a soggiacere alle norme previgenti "sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame". Quest'ultima previsione, infatti, stante l'ampiezza della sua formulazione, si presenta oggettivamente riferibile anche al regime della composizione delle Commissioni di esame.

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 31-01-2018, n. 35

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA

La richiesta in ordine all'erogazione di pasti vegani ad una minore all'interno di una mensa scolastica, in un istituto d'istruzione pubblico, benchè legittima in sede di riconoscimento del diritto di consumare alimenti confacenti alle proprie convinzioni etico-religiose, non ha valore assoluto, atteso il necessario contemperamento dello stesso con i principi di economicità dell'azione amministrativa e della normativa di settore vigente ratione temporis, oltre che l'esistenza di un'offerta di per sé già veriegata, previa valutazione della carenza di lesività del diritto alla salute dei richiedenti.

Focus Giurisprudenza UE

Corte Giustizia U.E., Sez. VI, 28 febbraio 2018 , n. 117 /17

PATRIMONIO AMBIENTALE. Tutela paesaggistica e danno ambientale

Qualora un progetto di potenziamento di un impianto per la produzione di energia elettrica, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non sia stato sottoposto a una verifica preliminare di assoggettabilità a una valutazione di impatto ambientale ai sensi di disposizioni nazionali successivamente dichiarate incompatibili quanto a tale aspetto con la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, il diritto dell'Unione prescrive che gli Stati membri eliminino le conseguenze illecite di detta violazione e non osta a che tale impianto formi oggetto, dopo la realizzazione di tale progetto, di una nuova procedura di valutazione da parte delle nuove autorità competenti al fine di verificare la conformità ai requisiti di tale direttiva e, eventualmente, di sottoporlo a un valutazione di impatto ambientale, purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non forniscano agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto dell'Unione o di esimersi dall'applicarle. Occorre altresì tenere conto dell'impatto ambientale intervenuto a partire dalla realizzazione del progetto. Tali autorità nazionali possono considerare, ai sensi delle disposizioni nazionali in vigore alla data in cui esse sono chiamate a pronunciarsi, che una tale valutazione di impatto ambientale non risulti necessaria, nei limiti in cui dette disposizioni siano compatibili con la direttiva di cui trattasi.

Corte Giustizia U.E., Sez. VIII, 28 febbraio 2018, n. 523 /16

APPALTO PUBBLICO

Il diritto dell'Unione, in particolare l'art. 51 della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, i principi relativi all'aggiudicazione degli appalti pubblici, tra i quali figurano i principi di parità di trattamento e di trasparenza di cui all'art. 10 della direttiva 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e all'art. 2 della direttiva 2004/18, nonché il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di soccorso istruttorio in forza del quale l'amministrazione aggiudicatrice può, nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, invitare l'offerente la cui offerta sia viziata da irregolarità essenziali, ai sensi di detta normativa, a regolarizzare la propria offerta previo pagamento di una sanzione pecuniaria, purché l'importo di tale sanzione rimanga conforme al principio di proporzionalità, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

Per contro, queste stesse disposizioni e questi stessi principi devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di soccorso istruttorio in forza del quale l'amministrazione aggiudicatrice può imporre a un offerente, dietro pagamento da parte di quest'ultimo di una sanzione pecuniaria, di porre rimedio alla mancanza di un documento che, secondo le espresse disposizioni dei documenti dell'appalto, deve portare alla sua esclusione, o di eliminare le irregolarità che inficiano la sua offerta in modo tale che le correzioni o modifiche apportate finirebbero con l'equivalere alla presentazione di una nuova offerta.

Notaio responsabile nelle operazioni di vendita delegata per lo scioglimento della comunione

Con l'ordinanza n. 4007 del 20 febbraio 2018, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del notaio nell'esecuzione del provvedimento di delega alla vendita di un immobile in comunione emesso dal tribunale nell'ambito di un procedimento di divisione tra due coeredi. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che il notaio, quale ausiliario del giudice, deve attenersi al contenuto del provvedimento con cui è stato investito dell'incarico, senza che possa rilevare in alcun modo l'eventuale decisione nel merito della causa di divisione durante lo svolgimento delle operazioni di vendita.

Mutamento rito: gli effetti della domanda si valutano in base alla forma che l'atto introduttivo avrebbe dovuto avere

Con la sentenza n. 45 del 2018 la Corte costituzionale ha ritenuto che non sia manifestamente irragionevole l'interpretazione consolidata secondo il diritto vivente, che in ordine alla decorrenza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, nel caso di mutamento del rito, ha riguardo alla forma che l'atto introduttivo del giudizio avrebbe dovuto avere, anziché a quella che esso ha avuto in concreto, poiché la conservazione dimidiata degli atti nulli è comunque giustificata dalla non completa equipollenza e fungibilità delle forme prescritte per gli atti introduttivi, nonostante la libertà delle forme degli atti processuali, oltre che dall'imputabilità dell'errore sulla forma al difensore tecnico, che deve avere la legale conoscenza dei riti applicabili in ragione del contenzioso che si intende instaurare.

Strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni: la massima milanese n. 166

Pubblichiamo il commento alla massima n. 166 del Consiglio Notarile di Milano, che riportiamo di seguito: "La disciplina statutaria degli strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c. (quand'anche contenuta in un regolamento allegato allo statuto quale sua parte integrante) può prevedere la loro conversione in azioni di nuova emissione della medesima società, alle seguenti condizioni e modalità: a) gli strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni devono essere offerti in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., a meno che ricorra una delle cause di esclusione o di non spettanza del diritto di opzione previste dalla legge, dovendosi in tal caso applicare la disciplina da esse conseguenti, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8, c.c., salvo il consenso unanime degli aventi diritto; b) l'apporto a fronte del quale vengono emessi gli strumenti finanziari partecipativi, ove diverso dal denaro, deve aver ad oggetto beni o diritti rientranti nell'area dei beni conferibili ai sensi dell'art. 2342 c.c. e deve essere oggetto di valutazione ai sensi degli articoli 2343 o 2343-ter c.c., al fine di verificare che il valore dell'apporto, al momento dell'emissione degli strumenti finanziari partecipativi, sia almeno pari all'ammontare dell'aumento di capitale (inclusivo di eventuale sovrapprezzo) a servizio della conversione; c) contestualmente all'emissione degli strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni, la società deve deliberare un aumento di capitale a servizio della conversione, per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione, che non può essere superiore (tenuto conto dell'eventuale sovrapprezzo) al debito verso i titolari di strumenti finanziari partecipativi, ove essi abbiano diritto a rimborso, oppure alla riserva da iscrivere in bilancio a fronte dell'emissione degli strumenti finanziari partecipativi, ove essi non abbiano diritto a rimborso; d) la conversione, qualora gli strumenti finanziari partecipativi non abbiano diritto a rimborso, comporta l'utilizzo della riserva creatasi a fronte dell'emissione degli strumenti finanziari partecipativi o di altra riserva a ciò resa disponibile dalla società e deve quindi ritenersi subordinata alla sussistenza delle medesime; e) qualora tuttavia le azioni della società, al momento della delibera di emissione degli strumenti finanziari partecipativi convertibili, siano prive dell'indicazione del valore nominale, è data la possibilità che la società deliberi l'emissione delle azioni a servizio della conversione senza un corrispondente aumento del capitale sociale, con conseguente incremento del numero delle azioni (al momento della conversione) a valere sul medesimo ammontare nominale del capitale sociale, venendo così meno la correlazione tra l'emissione delle nuove azioni e la sussistenza della riserva da imputare a capitale".

